

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

Oggetto: Settore FALQ – Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 - Istituzione di aree delimitate in cui devono essere adottate misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" nella Regione Marche e revoca focolai istituiti ai sensi di norme pregresse. - Anno 2023

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi "Marche Agricoltura Pesca" nonché l'incarico ad interim di direzione della posizione di Funzione "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" al dott. Andrea Bordon;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022,

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP).

DECRETA

1. Di revocare dalla data di adozione del presente decreto gli atti di seguito elencati riguardanti l'istituzione di focolai di Flavescenza dorata della vite (FD) ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023:

- a) Determina del Dirigente ASSAM n° 31 del 26/02/2002 di istituzione dei focolai di Montalto delle Marche (AP) foglio 38 particelle n° 91, 172, 173, 176, 178, 179, 180;
- b) Determina del Dirigente ASSAM n° 53 del 15/04/2005 di istituzione del focolaio di FD di Ripatransone (AP) foglio 11 particelle n° 53, 129 e 54;
- c) Determina del Dirigente ASSAM n° 584 del 06/09/2010 di istituzione del focolaio di FD di Gradara (PU) foglio 3 particelle n° 29, 30, 47, 108, 165, 167, 169, 171, 173, 179, 336, 338;
- d) Determina del Dirigente ASSAM n° 432 del 29/05/2012 di istituzione del focolaio di FD di Pesaro (PU) foglio n° 10 particelle n° 31-83-128-129-133-135-141-288-290-338-345-346;
- e) Determina del Dirigente ASSAM n° 275 del 8 maggio 2015 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n° 8 particelle n° 66-273-477-478-479 e Serra de' Conti (AN) foglio n° 22 particelle n° 11-12-38-39-165-170-174;



- f) Decreto del Direttore ASSAM n° 92 del 31/01/2017.92 del 31 gennaio 2017 di istituzione dei focolai di FD di Fano (PU) foglio n°31 particelle n°119-120-121-192-118; Saltara (PU) foglio n°8 particella n°6 e foglio n°6 particella n°32; Ortezzano (FM) foglio n°6 particelle n°561-563-565-567; Carassai (AP) foglio n°21 particelle n°15-16-17-89-254-256; Offida (AP) foglio n°6 particelle n°37-78;
- g) Decreto del direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 e Decreto del Direttore del n° 235 del 02 aprile 2019 che modifica il decreto del Direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n°9 particelle n° 55-57-60-264-267-269 foglio n°4 particelle n° 48-77-78-79-80; Montefelcino (PU) foglio n°33 particelle n° 1 0-81-221-223-226-227-229-230- 233- 234 -235-237-238-239-242-261-262-299; Montelparo (FM) foglio n°14 particelle n° 43-138; Monte Roberto (AN) foglio n°12 particelle n° 83-298-300; Senigallia (AN) foglio n°116 particelle n° 580-588; Fano (PU) foglio n°140 particelle n° 43-74-75-90-117-120-134-162-163-164-165-177-179 180-181;Montalto delle Marche (AP) foglio n°23 particelle n°199-200 foglio n°24 particelle n° 119-120-355; Gagliole (MC) foglio n°11 particelle n°53-184.;
- h) Decreto del Dirigente ASSAM n. 104 del 30.04.2020 e Decreto del Dirigente ASSAM n° 152 del 22 giugno 2021 che modifica il Decreto del Dirigente ASSAM n° 104 del 30.04.2020 che istituisce i focolai di FD di Altidona (FM) foglio n° 14 particella 138; Belforte del Chienti (MC) foglio n° 9 particella n° 74; Colli al Metauro (PU) foglio n° 6 particella n° 32; Cossignano (AP) foglio n° 2 particella n° 212; Cupramarittima (AP) foglio n° 16 particella n° 122; Fano (PU) foglio n° 30 particella n° 54 e foglio n° 140 particella n° 134; Gradara (PU) foglio n° 3 particella n°108; Morro d'Alba (AN) foglio n° 17 particella n° 452; Offida (AP) foglio n° 1 particella n° 194 e foglio n° 18 particella n° 105; Pesaro (PU) foglio n° 13 particella n° 334; Ripatransone (AP) foglio n° 40 particella n° 121; San Lorenzo in Campo (PU) foglio n° 19 particella n° 430; Tavullia (PU) foglio n° 22 particella n°139; Tolentino (MC) foglio n° 58 particella n° 95;Treia (MC) foglio n° 98 particella n° 7.

2. Di stabilire che, ad eccezione di quelli di cui al punto successivo, i suddetti focolai ricadono nelle condizioni di abolizione di cui all'ordinanza del 22 giugno 2023 in quanto a seguito di indagine annuale è stata verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno 3 anni consecutivi, oppure non costituiscono rischio fitosanitario in quanto è stata verificata dal Servizio Fitosanitario Regionale l'assenza del vettore *Scaphoideus titanus* ed è stata verificata la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie;

3. Di istituire ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, numero tre aree delimitate per la presenza di Flavescenza dorata della vite, costituite ciascuna da una zona infestata che corrisponde all'appezzamento in cui in cui la presenza dell'organismo specificato e il suo vettore specificato sono stati confermati e dalla zona cuscinetto che corrisponde alla zona circostante la zona infestata per un raggio di 500 m. Le tre aree delimitate, rappresentate negli allegati 1, 2, 3, riunite in un quadro generale nell'allegato n. 4 del presente atto e visualizzabili sul sito www.amap.marche.it, ricadono nei comuni di: Fano, Pesaro e Montefelcino in provincia di Pesaro-Urbino e sono chiaramente individuate nei punti seguenti;

4. Di dichiarare:

- a) Area delimitata per Flavescenza dorata n.1 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 1, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,83182 12,94473 e ricadente nel comune di Fano, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;
- b) Area delimitata Flavescenza dorata n. 2 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 2, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,947444 12,78081 e



ricadente nel comune di Pesaro, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;

- c) Area delimitata Flavescenza dorata n.3 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 3 costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,726672 12,816812 e ricadente nel comune di Montefelcino, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*.

5. Di applicare all'interno delle aree delimitate individuate dal presente atto in cui si persegue l'eradicazione della Flavescenza dorata le seguenti misure:

- estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area infestata che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi;
- estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area cuscinetto riscontrate infette da FD nel corso dei monitoraggi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- estirpazione dell'intero appezzamento di vite o parte di esso, qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti;
- estirpazione di tutte le piante di "Vitis sp.", sintomatiche e non, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati, nelle aree con viti inselvaticite e nelle aree non agricole come ad esempio i bordi strada, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali, ecc.;
- nei casi descritti nei tre punti precedenti, in alternativa all'estirpazione immediata, le piante di vite devono essere capitozzate prima possibile, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- lotta contro l'insetto vettore "Scaphoideus titanus" secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

6. Di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it.
7. Di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di estirpazione o temporaneo intervento di capitozzatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2023 e al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordonì)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- Legge regionale n. 11 del 16.01.1995;
- Legge regionale n. 13 del 18.05.2004;
- Delibera Giunta Regionale Marche (D.G.R.M.) n. 1570 del 28 novembre 2022 recante linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura e Pesca" AMAP;
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19/04/2023;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Regolamento di esecuzione UE 2019/2072;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura del 31 maggio 2000 n. 32442 recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;
- Decreto del Ministro del 6 giugno 2023, n° 292676: abrogazione del decreto contro la Flavescenza dorata della vite;
- Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana"
- Determina del Dirigente ASSAM n° 31 del 26/02/2002;
- Determina del Dirigente ASSAM n° 53 del 15/04/2005;
- Determina del Dirigente ASSAM n° 584 del 06/09/2010;
- Determina del Dirigente ASSAM n° 432 del 29/05/2012;
- Determina del Dirigente ASSAM n° 275 del 8 maggio 2015;
- Decreto del Direttore ASSAM n° 92 del 31/01/2017.92 del 31 gennaio 2017;
- Decreto del direttore n° 111 del 21 febbraio 2019;
- Decreto del Direttore del n° 235 del 02 aprile 2019 che modifica il decreto del Direttore n° 111 del 21 febbraio 2019;
- Decreto del Dirigente n° 104 del 30.04.2020;
- Decreto del Dirigente n° 152 del 22 giugno 2021 che modifica il D.D. n° 104 del 30.04.2020.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP). L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L. R. n. 11 del 16.01.1995.



Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi di quarantena nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali rientra tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale elencate nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (D.Lgs.).

A causa del carattere epidemico e della gravità dei danni provocati ai vigneti il fitoplasma responsabile della malattia *Flavescenza dorata* (FD) è tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione inclusi nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 (Allegato II, parte B, del Regolamento (UE) 2019/2072).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate.

Con Decreto del Ministro dell'Agricoltura del 31 maggio 2000 n. 32442 sono state istituite misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio italiano.

A partire dal 2000 sono state condotte dal Servizio fitosanitario regionale indagini ufficiali e attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio nelle aree viticole regionali sia per il rilievo dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus* tramite rilievo di stadi giovanili e installazione di trappole per la cattura degli adulti sia per la malattia mediante osservazione di sintomi di giallumi e prelievo i campioni al fine di eseguire analisi con tecniche di biologia molecolare per la determinazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite.

A partire dall'individuazione del primo focolaio di FD nelle Marche nel 2002 sono state individuate ed ingiunte idonee misure fitosanitarie volte all'eradicazione dell'organismo nocivo dal territorio regionale. Dal 2002 al 2020 stati riscontrati diversi focolai di FD e sono state ingiunte le misure fitosanitarie di eradicazione, verificando l'esecuzione delle stesse.

Con Decreto ministeriale del 6 giugno 2023 è stato abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 maggio 2000 n. 32442 recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite, in quanto non più idonee al contrasto dell'attuale emergenza fitosanitaria né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale.

Successivamente con l' Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" è stato stabilito che i Servizi fitosanitari regionali effettuino sul territorio di propria competenza, indagini annuali per accertare la presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato e sono state definite le misure fitosanitarie per l'eradicazione della malattia.

Sulla base degli esiti delle attività di sorveglianza territoriale degli ultimi tre anni e sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 il SFR ha riconsiderato la condizione dei focolai istituiti ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023. Dall'analisi risulta che in soli tre siti, tra quelli individuati con i focolai sopracitati, sono stati riscontrati sia FD sia il vettore *Scaphoideus titanus*. Per tali siti occorre istituire altrettante aree delimitate, ciascuna costituita da una zona infestata (appezzamento vitato in cui è stata riscontrata almeno una pianta infetta da FD), sottoposta a misure di eradicazione e da una zona buffer, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 500 m oltre i confini della zona infestata.

I tre siti sono così individuati:



- Comune di Fano: focolaio costituito dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,83182 - 12,94473 e zona cuscinetto circostante l'appezzamento per una distanza di m 500, riportato in allegato 1 al presente atto
- Comune di Pesaro: focolaio costituito dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,947444 - 12,78081 e zona cuscinetto circostante l'appezzamento per una distanza di m 500, riportato in allegato 2 al presente atto;
- Comune di Montefelcino: focolaio costituito dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,726672 - 12,816812 e zona cuscinetto circostante l'appezzamento per una distanza di m 500, riportato in allegato 3 al presente atto.

Il quadro sinottico dei focolai è riportato in allegato 4.

Il SFR ritiene inoltre necessario procedere contestualmente all'abrogazione di tutti i focolai istituiti ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023 poiché, ad eccezione dei tre siti per i quali vengono istituite le nuove aree delimitate, gli stessi ricadono nelle condizioni di abolizione di cui all'ordinanza in quanto a seguito di indagine annuale è stata verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno 3 anni consecutivi oppure non costituiscono rischio fitosanitario dal momento che è stata verificata dal Servizio fitosanitario regionale l'assenza del vettore *Scaphoideus titanus* ed è stata verificata la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo alla individuazione delle zone delimitate e adozione delle misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione della Flavescenza dorata nella Regione Marche nonché all'abrogazione dei focolai istituiti ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023.

Si propone quindi:

1. Di revocare dalla data di adozione del presente decreto gli atti di seguito elencati riguardanti l'istituzione di focolai di Flavescenza dorata della vite (FD) ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023:
 - a) Determina del Dirigente ASSAM n° 31 del 26/02/2002 di istituzione dei focolai di Montalto delle Marche (AP) foglio 38 particelle n° 91, 172, 173, 176, 178, 179, 180 e Castignano (AP) foglio 7 particelle n° 56;
 - b) Determina del Dirigente ASSAM n° 53 del 15/04/2005 di istituzione del focolaio di FD di Ripatransone (AP) foglio 11 particelle n° 53, 129 e 54;
 - c) Determina del Dirigente ASSAM n° 584 del 06/09/2010 di istituzione del focolaio di FD di Gradara (PU) foglio 3 particelle n° 29, 30, 47, 108, 165, 167, 169, 171, 173, 179, 336, 338;
 - d) Determina del Dirigente ASSAM n° 432 del 29/05/2012 di istituzione del focolaio di FD di Pesaro (PU) foglio n° 10 particelle n° 31-83-128-129-133-135-141-288-290-338-345-346;
 - e) Determina del Dirigente ASSAM n° 275 del 8 maggio 2015 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n° 8 particelle n° 66-273-477-478-479 e Serra de' Conti (AN) foglio n° 22 particelle n° 11-12-38-39-165-170-174;
 - f) Decreto del Direttore ASSAM n° 92 del 31/01/2017 n° 92 del 31 gennaio 2017 di istituzione dei focolai di FD di Fano (PU) foglio n° 31 particelle n° 119-120-121-192-118; Saltara (PU) foglio n° 8 particella n° 6 e foglio n° 6 particella n° 32; Ortezzano (FM) foglio n° 6 particelle n° 561-563-565-567; Carassai (AP) foglio n° 21 particelle n° 15-16-17-89-254-256; Offida (AP) foglio n° 6 particelle n° 37-78;



- g) Decreto del direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 e Decreto del Direttore del n° 235 del 02 aprile 2019 che modifica il decreto del Direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n°9 particelle n° 55-57-60-264-267-269 foglio n°4 particelle n° 48-77-78-79-80; Montefelcino (PU) foglio n°33 particelle n° 1 0-81-221-223-226-227-229-230- 233- 234 -235-237-238-239-242-261-262-299; Montelparo (FM) foglio n°14 particelle n° 43-138; Monte Roberto (AN) foglio n°12 particelle n° 83-298-300; Senigallia (AN) foglio n°116 particelle n° 580-588; Fano (PU) foglio n°140 particelle n° 43-74-75-90-117-120-134-162-163-164-165-177-179 180-181;Montalto delle Marche (AP) foglio n°23 particelle n°199-200 foglio n°24 particelle n° 119-120-355; Gagliole (MC) foglio n°11 particelle n°53-184;
- h) Decreto del Dirigente ASSAM n. 104 del 30.04.2020 e Decreto del Dirigente ASSAM n° 152 del 22 giugno 2021 che modifica il Decreto del Dirigente ASSAM n° 104 del 30.04.2020 che istituisce i focolai di FD di Altidona (FM) foglio n° 14 particella 138; Belforte del Chienti (MC) foglio n° 9 particella n° 74; Colli al Metauro (PU) foglio n° 6 particella n° 32; Cossignano (AP) foglio n° 2 particella n° 212; Cupramarittima (AP) foglio n° 16 particella n° 122; Fano (PU) foglio n° 30 particella n° 54 e foglio n° 140 particella n° 134; Gradara (PU) foglio n° 3 particella n°108; Morro d'Alba (AN) foglio n° 17 particella n° 452; Offida (AP) foglio n° 1 particella n° 194 e foglio n° 18 particella n° 105; Pesaro (PU) foglio n° 13 particella n° 334; Ripatransone (AP) foglio n° 40 particella n° 121; San Lorenzo in Campo (PU) foglio n° 19 particella n° 430; Tavullia (PU) foglio n° 22 particella n°139; Tolentino (MC) foglio n° 58 particella n° 95;Treia (MC) foglio n° 98 particella n° 7.
2. Di stabilire che, ad eccezione di quelli di cui al punto successivo, i suddetti focolai ricadono nelle condizioni di abolizione di cui all'ordinanza del 22 giugno 2023 in quanto a seguito di indagine annuale è stata verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno 3 anni consecutivi, oppure non costituiscono rischio fitosanitario in quanto è stata verificata dal Servizio Fitosanitario Regionale l'assenza del vettore *Scaphoideus titanus* ed è stata verificata la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie;
3. Di istituire ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, numero tre aree delimitate per la presenza di Flavescenza dorata della vite, costituite ciascuna da una zona infestata che corrisponde all'appezzamento in cui in cui la presenza dell'organismo specificato e il suo vettore specificato sono stati confermati e dalla zona cuscinetto che corrisponde alla zona circostante la zona infestata per un raggio di 500 m. Le tre aree delimitate, rappresentate negli allegati 1, 2, 3, riunite in un quadro generale nell'allegato n. 4 del presente atto e visualizzabili sul sito www.amap.marche.it, ricadono nei comuni di: Fano, Pesaro e Montefelcino in provincia di Pesaro-Urbino e sono chiaramente individuate nei punti seguenti;
4. Di dichiarare:
- Area delimitata per Flavescenza dorata n.1 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 1, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,83182 12,94473 e ricadente nel comune di Fano, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;
 - Area delimitata Flavescenza dorata n. 2 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 2, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,947444 12,78081 e ricadente nel comune di Pesaro, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;
 - Area delimitata Flavescenza dorata n.3 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 3 costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche



43,726672 12,816812 e ricadente nel comune di Montefelcino, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*.

5. Di applicare all'interno delle aree delimitate individuate dal presente atto in cui si persegue l'eradicazione della Flavescenza dorata le seguenti misure:
- estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area infestata che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi;
 - estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area cuscinetto riscontrate infette da FD nel corso dei monitoraggi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - estirpazione dell'intero appezzamento di vite o parte di esso, qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti;
 - estirpazione di tutte le piante di "Vitis sp.", sintomatiche e non, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati, nelle aree con viti inselvatichite e nelle aree non agricole come ad esempio i bordi strada, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali, ecc.;
 - nei casi descritti nei tre punti precedenti, in alternativa all'estirpazione immediata, le piante di vite devono essere capitozzate prima possibile, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
 - lotta contro l'insetto vettore "Scaphoideus titanus" secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
6. Di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it.
7. Di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di estirpazione o temporaneo intervento di capitozzatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2023 e al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sandro Nardi)



Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“n 4 allegati”

